



CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLE FARMACIE LAZIALI

Regolamento delle riunioni in modalità telematica

Approvato con deliberazione di CdA n. 11 del 21.03.17 e di Assemblea n. 9 del 27.12.2018

INDICE

premessa

Art. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DEFINIZIONE

Art. 3 - REQUISITI MINIMI TECNICI

Art. 4 - MATERIE/ ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 5 - CONVOCAZIONE

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 7 - VERBALE DI SEDUTA

Art. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

PREMESSA

Il "Co.i.fa.l." (Consorzio intercomunale delle farmacie laziali) è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico costituito per l'esercizio integrato dei servizi farmaceutici dei Comuni consorziati. Il Consorzio è disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., dallo Statuto e dalla Convenzione consortile, dai successivi regolamenti interni e da ogni altra disposizione di Legge o Regolamento prevista per i Consorzi tra Enti locali, ed informa la sua attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Ai fini statuari, il Consorzio potrà utilizzare la propria capacità contrattuale di Ente pubblico nelle forme consentite dalle Leggi italiane e comunitarie, nonché dallo Statuto. Il Consorzio intercomunale delle farmacie laziali ha per scopo l'esercizio associato delle funzioni di governo, programmazione ed organizzazione del servizio farmaceutico dei Comuni consorziati.

Obiettivo del Consorzio è l'istituzione dei servizi relativi alle funzioni farmaceutiche presenti sul territorio, mediante l'integrazione fra i Comuni, la diffusione ed implementazione dei servizi, l'omogenea definizione di criteri, standard qualitativi e modalità di erogazione delle prestazioni, la razionalizzazione dell'organizzazione, la riduzione della spesa pubblica.

I Comuni consorziati hanno deliberato di affidare ad una società mista Laziofarma s.p.a. l'erogazione del servizio farmaceutico nei territori dei Comuni aderenti.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali del Consorzio Intercomunale delle farmacie laziali ossia Assemblea e Consiglio di Amministrazione.

ART. 2 DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento, per *“riunioni in modalità telematica”* nonché per *“sedute telematiche”*, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione mediante connessione telematica e/o telefonica.

ART. 3 REQUISITI TECNICI MINIMI

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della PEC.

ART. 4 MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si ravvisa la necessità di discussione collegiale in presenza.

ART. 5 CONVOCAZIONE

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell’organo tramite posta elettronica certificata nel rispetto dei termini previsti nello statuto con l’indicazione dello strumento telematico che potrà essere

utilizzato.

Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria: a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno; b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale).

La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto precedentemente indicato è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

ART. 7 VERBALE DI SEDUTA

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta; b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri; f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza; g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno; h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo

provvedimento di emanazione all'Albo on line del Coifal.